Automobile Club d'Italia Protocollo Uscita SviGestSicSIInnDig A3EAABC/0001235/25 Data 23/06/2025 Cod.Registro: DSI

CONVENZIONE

TRA

InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni, 13, C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del dott. Paolo Ghezzi, in qualità di Direttore Generale, in seguito denominata più brevemente "**InfoCamere**"

- da una parte –

E

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, C.F. 00493410583 e Partita IVA 00907501001, in persona del Generale C.A. cong. Tullio Del Sette, in qualità di Commissario Straordinario dell'ACI, in seguito denominata piu' brevemente "**Amministrazione**"

- dall'altra parte -

(di seguito InfoCamere e l'Amministrazione sono definite anche come "**Parti**")

PREMESSO CHE:

A. in base all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (di seguito "**Codice Amministrazione Digitale**" o "**CAD**"), qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni in via telematica secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

B. l'articolo 73 ("*Sistema pubblico di connettività - SPC*") del CAD al comma 1 individua il "*Sistema pubblico di connettività*" (di seguito anche solo "**SPC**") quale "*insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura*

l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati";

C. il successivo articolo 73, comma 3-*quater*, del CAD prevede la definizione, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione;

D. l'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2 del CAD, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("**MiMIT**") il pubblico elenco denominato "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*" ("**INI-PEC**"), prevedendo che lo stesso fosse realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali;

E. il citato articolo 6-*bis* prevede altresì, al comma 4, che, per la realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC, il MiMIT si avvalga delle "*strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese*", rimandando ad un decreto attuativo del MiMIT la definizione delle modalità di accesso e di aggiornamento all'INI-PEC;

F. InfoCamere è la società consortile *in house* delle Camere di Commercio attraverso cui le medesime Camere di Commercio svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);

G. InfoCamere, infatti, ha per precipuo scopo statutario il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che, comunque, scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

H. in data 19 marzo 2013, il MiMIT ha emanato il decreto attuativo dell'articolo 6-*bis* del CAD, che stabilisce, in particolare, le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INI-PEC nonché le modalità di accesso allo stesso (di seguito "**Decreto MiMIT**");

I. l'articolo 3 comma 1 del suddetto Decreto prevede in particolare che l'INI-PEC è realizzato e gestito in modalità informatica dal MiMIT che si avvale di InfoCamere;

J. l'articolo 4, comma 8, del Decreto MiMIT prevede, inoltre, che i dati trasmessi ai fini della pubblicazione nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio, con riferimento alle imprese, e di titolarità degli Ordini e Collegi professionali, con riferimento ai professionisti;

K. l'articolo 6, commi 1, 2 e 4, del Decreto MiMIT prevede che:

- l'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini senza autenticazione;
- gli stessi soggetti possono acquisire uno specifico indirizzo PEC tramite i seguenti parametri di ricerca: (a) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ragione sociale/denominazione, con riferimento alle Imprese e (b) codice fiscale o, alternativamente, provincia + ordine o collegio professionale + nominativo, con riferimento ai professionisti;
- alle pubbliche amministrazioni registrate in IPA è inoltre consentita l'estrazione di elenchi di indirizzi di PEC.

L. l'articolo 6, comma 5, del Decreto MiMIT prevede inoltre che "*al fine di facilitare l'utilizzo dei dati relativi agli indirizzi PEC, possono essere resi disponibili da InfoCamere alle Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel rispetto di quanto disposto in materia di tutela della privacy, servizi evoluti di accesso, consultazione ed estrazione da regolamentarsi tramite apposite convenzioni*";

M. InfoCamere ha realizzato una soluzione informatica che consente di disporre di un servizio evoluto di accesso, consultazione ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC tramite il sistema pubblico di connettività di cui al medesimo CAD;

N. l'Amministrazione risulta registrata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ("IPA"), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici degli apparati amministrativi pubblici;

O. l'Amministrazione ha richiesto di accedere al servizio di accesso ed estrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC in quanto necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, segnatamente per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale per i servizi pubblici erogati in ambito istituzionale (PRA, Bollo Auto, ecc). In particolare, in virtù dell'applicazione della Legge n. 157 (Decreto Fiscale del 19 dicembre 2019 art. 51) e ulteriori disposizioni al contesto della gestione dei tributi automobilistici, ad ACI é stato attribuito il compito di realizzare un nuovo archivio nazionale integrato per la gestione delle Tasse Automobilistiche.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore premesse ed allegati

1. Le precedenti premesse e l'allegato denominato "*Specifiche per l'accesso in cooperazione applicativa SPCOOP*" (di seguito "**Allegato**") costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare le modalità di accesso ed estrazione da parte dell'Amministrazione di singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, in conformità ai principi stabiliti dal CAD e dal Decreto MiMIT.

2. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati sopraindicati è consentito esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei necessari compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente e, segnatamente per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale per i servizi pubblici erogati in ambito istituzionale (PRA, Bollo Auto, ecc). In particolare, in virtù dell'applicazione della Legge n. 157 (Decreto Fiscale del 19 dicembre 2019 art. 51) e ulteriori disposizioni al contesto della gestione dei tributi automobilistici, ad ACI é stato attribuito il compito di realizzare un nuovo archivio nazionale integrato per la gestione delle Tasse Automobilistiche.

ART. 3

Modalità tecniche di erogazione

1. L'accesso e l'estrazione dei dati relativi agli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti risultanti dall'INI-PEC avverrà attraverso un sistema di cooperazione applicativa, come meglio indicato nell'Allegato.

ART. 4

Obblighi dell'Amministrazione

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Amministrazione si obbliga espressamente a:
   a) utilizzare il servizio descritto nell'Allegato al fine di estrarre i soli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui dispone del relativo codice fiscale;
   b) utilizzare gli indirizzi PEC estratti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6-*quinques*, c. 3, del CAD, dall'art. 130 del Codice Privacy e dagli ulteriori Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati applicabili;
   c) non duplicare e non creare autonome banche dati dei dati e degli indirizzi PEC resi disponibili non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

d) adottare misure idonee a garantire che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi degli indirizzi PEC acquisiti;

e) cancellare tempestivamente i dati e gli indirizzi PEC acquisiti, nella misura in cui il loro utilizzo non sia più necessario rispetto alle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso, secondo i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati personali stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679;

f) rendere agli interessati informazioni adeguate sul trattamento dei dati effettuati, comprese le modalità per garantire loro l'esercizio dei diritti;

g) garantire il pieno rispetto di tutte le ulteriori disposizioni previste nella normativa vigente nonché di quelle contenute nella presente Convenzione.

2. Le Parti si danno atto che, nel caso in cui InfoCamere venga a conoscenza della violazione da parte dell'Amministrazione di uno o più obblighi di cui al presente articolo, la stessa si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere immediatamente il servizio descritto nell'Allegato e/o di risolvere la presente Convenzione.

ART. 5

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. E' vietato il tacito rinnovo.

ART. 6

Soggetti autorizzati all'accesso

1. L'accesso e l'estrazione dei dati oggetto della presente Convenzione da parte dell'Amministrazione avverrà esclusivamente attraverso applicazioni centralizzate su appositi server e tramite applicazioni utilizzate esclusivamente dai dipendenti dell'Amministrazione autorizzati al trattamento, previa autenticazione.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 1, l'Amministrazione è tenuta ad impartire al proprio personale autorizzato al trattamento dei dati:

i. specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui al precedente articolo 2, comma 2, e di osservare le disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alla osservanza dei principi di cui all'art. 5 del suddetto Regolamento nonché al rispetto di misure tecniche ed organizzative che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei dati;

ii. specifiche direttive in ordine alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo degli stessi e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;

iii. specifiche direttive sul divieto di duplicazione dei dati per la creazione di autonome banche dati;

iv. una completa informativa sulle attività di monitoraggio e tracciatura delle relative operazioni di accesso adottate ai sensi del successivo articolo 7.

3. L'Amministrazione garantisce per sé e per il personale autorizzato al trattamento il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo e di tutti gli obblighi e i divieti previsti dalla Convenzione.

4. L'Amministrazione prende atto e accetta che le informazioni sugli accessi ai Servizi di consultazione potranno essere comunicate da InfoCamere all'Autorità giudiziaria in caso ne facesse espressa richiesta, conformemente alla normativa vigente.

ART. 7

Referenti ed attività di coordinamento

1. Le Parti nominano rispettivamente quali Referenti della Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le parti e le relative comunicazioni:

✓ la dott.ssa Francesca Zampa, in rappresentanza dell'Amministrazione in qualità di Dirigente dell'Ufficio per la Transizione e Innovazione Digitale della Direzione per lo Sviluppo, la Gestione, la Sicurezza dei Sistemi Informativi e l'Innovazione Digitale ACI;

- ✓ il dott. Francesco Florio, nella sua qualità di responsabile dell'U.O. Pubblica Amministrazione, in rappresentanza di InfoCamere;

2. Ai fini della gestione operativa della Convenzione, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:
   - ✓ Il Sig. Giovanni Spissu, quale Referente Tecnico dell'Amministrazione;
   - ✓ La dott.ssa Ilaria Bruno, quale Referente Tecnico di InfoCamere.
3. I Referenti Tecnici sono tenuti, nei limiti delle attività di competenza della Parte che rappresentano, a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nell'Allegato.

   In particolare, il Referente Tecnico dell'Amministrazione sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, mentre il dirigente dell'Amministrazione che usufruisce del servizio di accesso alla banca dati INI-PEC sarà tenuto a garantire e verificare il rispetto degli ulteriori obblighi previsti a carico dell'Amministrazione ai sensi della presente Convenzione e sarà responsabile per le operazioni di trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione dell'accesso e dell'estrazione degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti in INI-PEC.
4. Al fine di approfondire eventuali problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si riservano la facoltà di fissare incontri periodici a cui parteciperanno i Referenti della presente Convenzione.

ART. 8

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati personali - in specie i singoli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti presenti in INI-PEC ed i codici fiscali inseriti dall'Amministrazione ai fini di consultazione.
2. Il trattamento dei dati personali, relativi alle attività oggetto della Convenzione, sarà attuato dalle Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel

Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) nonché ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia.

3. Le Parti si impegnano, in particolare, a trattare i dati personali oggetto della presente Convenzione secondo i princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata. L'accesso ed il trattamento di tali dati da parte dell'Amministrazione deve essere effettuato esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate nel precedente art. 2.2. ed unicamente nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni, delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza descritte nella Convenzione stessa e nel relativo Allegato.

4. Le Parti sono tenute, ciascuna per le attività di propria competenza, ad adottare le misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia dei dati trattati nonché le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679, in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dal suddetto Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

5. In particolare, le postazioni utilizzate dall'Amministrazione per l'accesso ai dati devono soddisfare idonei requisiti di sicurezza informatica (ovvero devono risultare adeguatamente aggiornate in punto di hardware e software, nonché adeguatamente protette dal software malevolo, da intrusioni esterne e, in generale, dall'accesso da parte di soggetti non autorizzati). Inoltre, la gestione sicura delle credenziali di accesso utilizzate nell'ambito del servizio deve prevedere tutte le misure idonee ad impedire l'accesso al servizio e ai dati da parte di soggetti non autorizzati e/o il loro utilizzo illegittimo.

6. Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di valutare le violazioni di dati personali o gli incidenti informatici (casi di c.d. "data breach") al fine di dare corso alla notifica al Garante ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Provvedimento del Garante vigente) e si impegnano a collaborare

ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo nei confronti del Garante e degli interessati.

7. I Responsabili della protezione dei dati personali possono essere contattati come segue:
   - per l'Amministrazione: DPO.AutomobileClubItalia@pec.aci.it;
   - per InfoCamere: rpd@pec.infocamere.it.

ART. 9

Oneri connessi alla Convenzione

1. Le Parti convengono che l'accesso e l'estrazione dei dati resi disponibili ai sensi dell'Allegato avvenga senza alcun onere economico.
2. Sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione.
3. Eventuali servizi o elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione saranno oggetto di separati accordi tra le Parti.

ART. 10

Limiti di responsabilità

1. InfoCamere rende disponibili i dati oggetto della presente Convenzione come risultano dall'INI-PEC al momento dell'estrazione degli stessi e non assume alcuna responsabilità per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni nonché da eventuali interruzioni del sistema di cooperazione applicativa.
2. InfoCamere non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nella presente Convenzione e nel relativo Allegato.
3. InfoCamere, inoltre, ha il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui sistemi informatici e si impegna a comunicare, con congruo anticipo, salvo casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione programmata che comportino una interruzione del servizio.

ART. 11

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compreso il relativo Allegato, a seguito:

   i) di normativa sopravvenuta;

   ii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni di AGID e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare, della definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche applicabili alla presente Convenzione.

2. Le Parti si riservano di modificare in ogni momento le modalità tecniche di erogazione dei dati oggetto della presente Convenzione.

3. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 12 (dodici) articoli e n. 1 (uno) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

2. Le Parti si danno atto che la presente Convenzione non disciplina né incide su preesistenti o sopravvenuti accordi con la stessa Amministrazione aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, da parte di InfoCamere di servizi e/o elaborazioni aggiuntivi inerenti i dati oggetto della Convenzione stessa.

3. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nella presente Convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità della Convenzione, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

5. Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai referenti e firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire la Convenzione in oggetto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679. Le Parti possono rivolgersi all'altra per far valere i propri diritti, così come previsto all'art. 15 e ss. del Regolamento n. 2016/679.

InfoCamere S.C.p.A.

Firma: _____

Data: _____

Automobile Club d'Italia

Firma:

Data: _____